



Documentazione

Data 15 dicembre 2006

Confronto tra gli oneri dei quattro modelli di imposizione dei coniugi

Le relazioni tra gli oneri fiscali di diverse categorie di contribuenti, indicate dal Tribunale federale, sono state verificate dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) sulla base di quattro modelli. Le ipotesi su cui si fondano i calcoli non sono vincolanti per la futura impostazione di un modello preciso. Le esatte maggiori o minori imposizioni dei contribuenti dipendono dall'importo delle deduzioni e dalla progressione delle tariffe che saranno stabilite in un progetto successivo alla decisione del Parlamento sul sistema da adottare. Pertanto, se in base alle tabelle allegate risultano maggiori oneri fiscali per una determinata categoria di contribuenti, in un futuro sistema fiscale non è detto che questa categoria venga effettivamente tassata di più.

Tutti i modelli sono stati impostati in modo che le minori entrate dell'imposta federale diretta ammontino a circa 900 milioni (in riferimento ai proventi previsti dell'imposta federale diretta delle persone fisiche per il periodo fiscale 2008). Con la limitazione delle minori entrate è tuttavia possibile che singoli contribuenti debbano sopportare maggiori oneri in ragione del loro reddito, stato civile o della ripartizione del reddito all'interno della coppia. Se non si vogliono oneri fiscali supplementari per singole categorie di contribuenti, le minori entrate fiscali a titolo di imposta federale diretta sono stimate a circa 3 miliardi di franchi. I calcoli dei diversi modelli indicano che non è possibile ottenere per ogni esigenza e singolo caso relazioni equilibrate tra gli oneri fiscali. Di conseguenza, negli istogrammi allegati si rinuncia a indicare le ripercussioni sulle coppie di concubini con un solo reddito, le quali, in ragione del loro esiguo numero, non costituiscono una categoria significativa.

Se si parte dal presupposto che le minori entrate ammesse a titolo di imposta federale diretta ammontano a circa 900 milioni, per i quattro modelli valgono le seguenti ipotesi:

Modello 1: imposizione individuale modificata

L'imposizione individuale modificata si basa su una tariffa unitaria applicata a tutte le persone fisiche. Rispetto a quella attuale, la tariffa utilizzata per i calcoli del modello è stata leggermente inasprita nella parte inferiore. La progressione è tuttavia analoga a quella odierna. Le capacità economiche delle differenti categorie di reddito dei contribuenti sono state prese in considerazione mediante diverse deduzioni. Alle persone sole con propria economia domestica è concessa una deduzione di 5 000 franchi, ai coniugi con un solo reddito una deduzione di 15 000 franchi e alle famiglie monoparentali una deduzione del 3 per cento del reddito netto fino a un massimo di 6 000 franchi.

Modello 2: splitting totale

Il modello di splitting totale si basa su una tariffa unitaria applicata sia alle persone sole sia a quelle coniugate. Per poter rispettare nel migliore dei modi le relazioni tra gli oneri indicate dal Tribunale federale, è prevista una deduzione di 3 200 franchi per le persone sole con propria economia domestica e per le famiglie monoparentali. In aggiunta, alle famiglie monoparentali è concessa una deduzione del 3 per cento del reddito netto fino a un massimo di 6 000 franchi.

Modello 3: scelta tra splitting totale e imposizione individuale

Anche il modello di splitting parziale prevede una tariffa unitaria applicabile parimenti all'imposizione individuale. Le persone sole con propria economia domestica hanno diritto a una deduzione per l'economia domestica di 2 000 franchi. Quest'ultima è pure concessa alle famiglie monoparentali che potranno altresì beneficiare di una deduzione del 3 per cento del reddito netto fino a un massimo di 6 000 franchi.

Modello 4: nuova doppia tariffa

L'evoluzione della tariffa di base odierna e quella della tariffa per coniugi più moderata sono ridefinite. Quali correttivi si prevedono diverse deduzioni. Per i coniugi con doppio reddito e i coniugi pensionati è prevista una deduzione del 40 cento del reddito netto fino a un massimo di 30 000 franchi. Inoltre, a tutti i coniugi - quindi anche ai coniugi con un solo reddito - è concessa una deduzione per coniugati di 5 000 franchi.

Informazioni: Isabelle Blättler, capo stato maggiore Legislazione DPB, Amm. federale delle contribuzioni, tel. 031 322 72 02
Kurt Dütschler, capo Statistica fiscale e documentazione, Amm. federale delle contribuzioni, tel. 031 322 73 77






Documenti a complemento del presente comunicato stampa si trovano nel nostro sito Internet: www.dff.admin.ch

Confronto tra gli oneri - imposta federale diretta

Reddito lordo da attività lucrativa: CHF 80'000

Ripartizione del reddito: 50% / 50%

Contribuente senza figli







Confronto tra gli oneri - imposta federale diretta

Reddito lordo da attività lucrativa: CHF 80'000

Ripartizione del reddito: 70% / 30%

Contribuente senza figli








Confronto tra gli oneri - imposta federale diretta

Reddito lordo da attività lucrativa: CHF 150'000

Ripartizione del reddito: 50% / 50%

Contribuente senza figli



Confronto tra gli oneri - imposta federale diretta

Reddito lordo da attività lucrativa: CHF 150'000

Ripartizione del reddito: 70% / 30%

Contribuente senza figli

